

CIG N.
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Via Borgo dei Leoni n.28 44121 FERRARA

TRA

IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
con sede in Ferrara Via Borgo dei Leoni n. 28 44121 FERRARA
- Codice Fiscale N.93076450381, più avanti denominato
"Consorzio", rappresentata dal Dott., nella qualità di
....., in base a delibera del..... del

E

.....con sede in,, Codice fiscale e
partita IVA, (in seguito chiamata Cassiere)
rappresentata dal Dott., natoil,
nella sua qualità di, che agisce in virtù dei poteri
conferitigli con

Premesso

Che con delibera del..... in data

IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
ha affidato il servizio di cassa a
si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - Affidamento del servizio.

1. Il servizio di cassa del CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA è affidato per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2024, con possibilità di proroga al 31/12/2025. Alla la quale accetta di svolgerlo nei locali situati in, Via, nei giorni d'apertura al pubblico. Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali dell'Istituto Cassiere.
2. Il servizio di cassa viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti del Consorzio, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità d'espletamento del servizio potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.
4. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli

che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art 12.

ARTICOLO 2 - Esercizio finanziario.

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 3 - Firme autorizzate.

1. Il Consorzio provvede a depositare presso il Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento. Le eventuali variazioni sono prese in considerazione dal giorno in cui il Cassiere riceve la comunicazione.

2. Salvo diversa disposizione, gli ordinativi precedentemente firmati, giacenti impagati presso il Cassiere, conservano la loro validità, nessuna eccezione ammessa.

ARTICOLO 4 - Trasmissione e conservazione sostitutiva ordinativi di riscossione e pagamento.

1. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento sono trasmessi al Cassiere esclusivamente in formato elettronico.

2. Il formato per la trasmissione di mandati e reversali è il protocollo standard predisposto da ABI nel rispetto dei tracciati XML_OI Agid.

3. Gli ordinativi di riscossione e di pagamento sono firmati digitalmente tramite un portale web messo a disposizione da parte del Cassiere.

4. Il Cassiere è tenuto, senza alcun sovrapprezzo, alla conservazione sostitutiva degli ordinativi di riscossione e di pagamento e dei giornali di cassa ai sensi di legge.

ARTICOLO 5 - Riscossioni.

1. Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (in seguito chiamate reversali) emessi dal Consorzio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia regolare quietanza.

2. Gli ordinativi di riscossione devono contenere:

- a) la denominazione del Consorzio;
- b) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;
- c) il numero progressivo della reversale per esercizio finanziario;
- d) l'indicazione del debitore;
- e) la causale del versamento;
- f) la somma da riscuotere;

g) le indicazioni per l'assolvimento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

3. Il Cassiere accetta, anche senza autorizzazione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio stesso, rilasciando quietanza, salvi ed impregiudicati i diritti del Consorzio.

Di tali incassi il Cassiere dà sollecita comunicazione per l'ottenimento della reversale, che deve riportare indicato il n° di partita pendente incasso.

4. Il Cassiere è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al Consorzio. Gli eventuali versamenti effettuati con assegni dal Consorzio stesso, dal suo economo o da terzi sono accreditati al conto di cassa con contestuale recupero delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della specie o applicazione delle valute di cui al successivo comma 6.

5. L'accredito al conto del Consorzio delle somme incassate viene effettuato secondo le seguenti valute:

5.1 contante, assegni stesso sportello, assegni istituto e circolari emessi dal Cassiere, valuta stesso giorno;

5.2 assegni circolari altri Istituti, valuta primo giorno lavorativo successivo la data del versamento;

5.3 assegni altri Istituti, piazza locale, fuori piazza, inclusi i postali, valuta terzo giorno lavorativo successivo la data del versamento.

ARTICOLO 6 – Pagamenti.

1. Il Cassiere effettua i pagamenti in base ad ordinativi di pagamento (in seguito chiamati mandati) emessi dal Consorzio ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

2. Gli ordinativi di pagamento devono contenere:

a) la denominazione del Consorzio;

b) l'esercizio finanziario e la data d'emissione;

c) il numero progressivo dell'ordinativo di pagamento per esercizio finanziario;

d) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, codice fiscale o partita I.V.A, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti;

e) la modalità di pagamento;

f) la causale del pagamento;

g) l'ammontare dell'importo da pagare;

h) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di

bollo di quietanza;

i) eventuale indicazione del codice CIG e CUP;

l) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.

3. Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, esegue i pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da addebiti SEPA DD di stipendi, salari e F24, il cui ordine di pagamento viene disposto tramite flusso informatico.

4. Il Cassiere esegue i pagamenti nei limiti delle disponibilità di cassa del Consorzio, ovvero utilizzando, con le modalità di cui al successivo art.9 l'anticipazione di cassa deliberata e richiesta dal Consorzio nelle forme di legge.

5. Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Consorzio.

6. L'ammissione al pagamento dei mandati viene effettuata dal Cassiere il primo giorno lavorativo successivo al giorno di consegna;

7. Eventuali commissioni e spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui al presente articolo sono poste a carico del Consorzio.

8. Il Cassiere addebita sul conto corrente gli ordinativi di pagamento il giorno stesso di esecuzione del pagamento con valuta per il Consorzio stesso giorno del pagamento.

9. Il Cassiere applica la valuta ai beneficiari secondo il seguente criterio:

- valuta al beneficiario correntista dell'Istituto Cassiere: stesso giorno dell'addebito al conto corrente del Consorzio;
- valuta alla banca (corrispondente alla valuta al beneficiario correntista di altri Istituti di Credito): primo giorno lavorativo successivo alla data dell'addebito al conto corrente del Consorzio.

10. I pagamenti relativi agli emolumenti del personale dipendente e pensionato ed ai compensi degli amministratori sono effettuati con accrediti diretti su conto corrente presso l'Istituto cassiere o presso altri Istituti di Credito con la valuta del giorno di pagamento degli emolumenti indicato nel flusso informatico.

Limitatamente agli accrediti su conti correnti accesi presso altri Istituti di credito, per consentire la regolazione della somma nella data e valuta prevista, il pagamento dei mandati viene

effettuato il giorno lavorativo precedente il giorno di pagamento (corrispondente alla valuta beneficiario), indicato nel richiamato flusso informatico.

11. I mandati che hanno una scadenza stabilita da norme o leggi (contributi previdenziali, assistenziali, trattenuti fiscali, ecc....) devono riportare ben evidenziata la scadenza sul mandato.

12. Su richiesta del Consorzio, il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

13. Per i pagamenti verso terzi la tassa di bollo è assolta a norma di legge.

ARTICOLO 7 - Giornale di cassa – incombenze del Cassiere.

1. Il Cassiere ha l'obbligo di tenere il conto corrente e di inviare il giornale di cassa giornalmente, esclusivamente con modalità informatica con i tracciati XML_OI Agid.

2. Il Cassiere invia con periodicità trimestrale l'estratto conto.

3. Rende inoltre disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

4. Il Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornato e di custodire:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di incasso e pagamento;
- la prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati;
- eventuali altre documentazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 8 - Verifica estratto conto.

1. I dati contenuti negli estratti conto trasmessi dal Cassiere diventano definitivi se non contestati entro 60 (sessanta) giorni dalla data d'invio degli stessi.

ARTICOLO 9 - Anticipazione di cassa.

1. Eventuali anticipazioni ordinarie di cassa, sono accordate dal Cassiere ad avvenuta esecutività delle delibere di approvazione del Bilancio di Previsione e di richiesta di anticipazione.

2. Il Cassiere si impegna a accordare anticipazioni nella misura massima annua di € 9.000.000 (euronovemilioni/00).

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presente servizio di cassa, il Consorzio si impegna ad estinguere entro 60 (sessanta) giorni l'eventuale residua anticipazione di cassa.

4. Il Cassiere in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi anche nella giornata è autorizzato, per il pagamento di mandati consegnati dal Consorzio o d'impegni fissi per i quali

sussista l'obbligo sostitutivo del Cassiere, ad usufruire dell'anticipazione di cassa richiesta. Il Cassiere, non appena acquisiti introiti non assoggettati a vincolo di specifica destinazione, provvede ad estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata.

ARTICOLO 10 - Condizioni per le operazioni di conto corrente.

1. Il rapporto di conto corrente (gestione Conto Cassiere) che si svilupperà per effetto della presente convenzione sono regolati dalle condizioni di seguito elencate.

- a) Tasso creditore sulle giacenze: tasso Euribor 3m 360 in vigore, maggiorato del differenziale _____% (in ogni caso il tasso non potrà mai essere inferiore a 0 (zero));
- b) Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa: tasso Euribor 3m 360 in vigore, maggiorato del differenziale _____%;
- c) commissione disponibilità fondi annua: _____% rispetto all'importo di fido concesso annualmente;
- d) spese per gestione servizio di cassa: € _____;
- e) commissione bonifici su salari, stipendi e pensioni: zero;
- f) commissione altri bonifici: € ____ per bonifico.

ARTICOLO 11 - Altre condizioni.

1. L'Istituto Cassiere si obbliga a mantenere almeno uno sportello all'interno dell'abitato di Ferrara (Emilia-Romagna - Italia) con addetti che consentano l'operatività del servizio stesso, in particolare per le operazioni bancarie che impongono lo scambio di documentazione cartacea.

2. Altri rapporti di conto corrente possibili ai sensi della vigente normativa tra Istituto Cassiere e Consorzio sono regolati dalle medesime condizioni del conto di Cassa, ad esclusione del costo servizio che per questi altri conti sarà zero.

ARTICOLO 12 - Amministrazione titoli e valori in deposito.

1. Il Cassiere si obbliga a custodire ed amministrare a titolo gratuito, previo rilascio di regolari polizze, i titoli ed i valori di proprietà del Consorzio da esso depositati a custodia.

2. Il Cassiere si obbliga, inoltre, di amministrare, con le modalità e condizioni suddette, i titoli e valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore del Consorzio e di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dei legali rappresentanti del Consorzio.

ARTICOLO 13 - Rimborso spese.

1. Il Cassiere deve essere rimborsato delle spese vive

effettivamente sostenute per la tenuta del conto, dietro presentazione d'apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative ad ordinativi di pagamento e a ricevute d'incasso;
- b) spese postali, in genere, incontrate per l'esecuzione dei pagamenti;
- c) eventuali altre spese e/o commissioni sostenute per l'esecuzione di pagamenti e di incassi.

ARTICOLO 14 – Cauzione.

1. Il Cassiere non è tenuto a prestare cauzione, ma risponde di tutte le somme e di tutti i valori che tiene in consegna per conto del Consorzio.

ARTICOLO 15 - Durata Convenzione.

1. La presente convenzione resterà in vigore dal 1.01.2020 sino al 31.12.2024 con possibilità di proroga al 31.12.2025.

2. La proroga sarà concessa a semplice richiesta da parte del Consorzio da esercitare entro il 30/09/2024; in tale caso il contratto si intenderà rinnovato nella sua interezza fino al 31.12.2025

3. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti ritenuti necessari per il miglior svolgimento del servizio stesso.

Le modifiche potranno avvenire con semplice scambio di lettere.

ARTICOLO 16 – Rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

2. Le parti dichiarano di assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art 3 legge 136-2010 e s.m.i.

ARTICOLO 17 - Spese di stipula e registrazione.

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Istituto Cassiere.

2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131 DEL 1986.

ARTICOLO 18 - Domicilio delle parti.

1. Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Consorzio e l'Istituto cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come segue:

per il Consorzio: Via Borgo dei Leoni n.28 44121 FERRARA

(sede provvisoria Via de Romei, 7 44121 FERRARA)
per il Cassiere:

Ferrara li ...